Università degli Studi di Messina
Prot. N. 39518
Del 31/07/2007
Tit./Cl. I/11 - Partenza

Raccomandata a mano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
MESSINA

Allegati n° _____
RISPOSTA
a lettera del _____

Div.____ Pos._____ n° di prot._____

Ai Ch.mi Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
LORO SEDI
Al Commissario Straordinario A.O.U.
Al Direttore Sanitario A.O.U.
Al Direttore Amministrativo A.O.U.

LORO SEDI

Oggetto: Diritto alle ferie del personale docente.-

Pervengono da parte del personale docente richieste di ferie che vengono rinviate per generiche esigenze di servizio. Al riguardo, si ricorda che il rinvio delle ferie deve essere occasionato *da eccezionali e specificate (da parte delle SS.LL. e non dell'istante) esigenze di servizio*, in modo da non vanificare la funzione del diritto feriale, che è notoriamente intesa al recupero delle energie psico-fisiche impiegate nell'attività lavorativa. Inoltre, si fa rilevare che *"l'art. 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dall'art. 1 del d.lgs del 19 luglio 2004, n. 213, così dispone: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto, per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.*

Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro."

Di conseguenza, due settimane (pari, si ritiene, a giorni quattordici lavorativi in mancanza di ulteriori precisazioni in merito) vanno necessariamente fruite nel corso dell'anno di maturazione, mentre due settimane possono essere usufruite entro **18 mesi successivi al termine** dell'anno di maturazione. Tale periodo minimo di ferie (4 settimane) non può essere sostituito da alcuna indennità in costanza di rapporto di lavoro; il datore di lavoro non può procedere al rinvio delle stesse oltre tali termini: infatti, in caso di violazione dei periodi di fruibilità, trova applicazione la sanzione amministrativa (art. 18 bis dello stesso d.lgs.vo) da 130 a 780 euro per dipendente a ciascun periodo violato; inoltre costituisce rischio per le Amministrazioni, oltre alle varie richieste di equo indennizzo per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, documentata dai carichi di lavoro oltre l'orario di lavoro e da ferie rinviate oltre i termini di legge, quello di una possibile rivendicazione da parte del dipendente volta a dimostrare un danno alla salute con conseguente risarcimento derivante da fatto illecito.

La scadenza deve essere considerata automaticamente prorogata se il mancato godimento delle ferie può essere imputato ad assenze dal servizio a causa di malattia, maternità, infortunio, ad altra causa prevista dalle norme **e non per esigenze di servizio**.

Premesso quanto sopra, si invitano le SS.LL. al puntuale rispetto delle superiori indicazioni e si evidenzia che, in caso diverso, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. S. Bilardo)

Il responsabile del procedimento:Dott.ssa Bottari Katia